



esigenze e possibilità a se stanti. Le

Agenzie generali dovranno:

- porre in essere l'organizzazione attiva delle zone;
- fornire agli elementi di produzione specificamente incaricati del lavoro nelle zone suddette, i mezzi di locomozione necessari e sufficienti;
- attuare sistematicamente la formazione di nuovi elementi di produzione;
- dare la più ampia e pronta assistenza tecnica ai produttori per tutti i rami nei quali si sostanzia l'attività agenziale.

Un elemento di alto valore per la determinazione del grado di efficienza è dato dal numero dei contratti superiori alle L. 300.000, perfezionati nel ramo ordinario in rapporto comparativo con la media aritmetica dei contratti perfezionati nello stesso ramo durante il biennio 1950-1951 (periodo base) e sempreché il numero dei nuovi contratti sia almeno per il 75% costituito da nuove teste.

Ad evitare che tale criterio di valutazione